

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 15 aprile 2013



POLIZZE PROFESSIONALI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	15/04/13 P. 26	Assicurazioni. La crisi morde: la tentazione dei professionisti	Roberto E. Bagnoli, Paolo Golinucci	1
--	----------------	---	--	---

STP

Sole 24 Ore - Guida	15/04/13 P. 5	La Stp apre le porte ai finanziatori	Rosanna Acierno	3
---------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------	---

GEOMETRI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	15/04/13 P. 17	Edilizia. Così i geometri riaprono il cantiere	Isidoro Trovato	5
--	----------------	--	-----------------	---

SEMPLIFICAZIONI

Corriere Della Sera	15/04/13 P. 1	Il «saggio» Rossi: la prima riforma? Snellire la burocrazia	Enrico Marro	7
---------------------	---------------	---	--------------	---

STP

Sole 24 Ore - Guida	15/04/13 P. 5	Il kit completo per partire		9
Sole 24 Ore - Guida	15/04/13 P. 6	La costituzione	Angelo Busani	10
Sole 24 Ore - Guida	15/04/13 P. 7	L'incarico	Rosanna Acierno	14
Sole 24 Ore - Guida	15/04/13 P. 8	La deontologia	Francesco Falcone	16

AVVOCATI

Italia Oggi Sette	15/04/13 P. VII	Società tra avvocati in stand by	Antonio Ciccia	19
Italia Oggi Sette	15/04/13 P. VII	Ma il legale può entrare in società multidisciplinari, anche di capitale		21

DEBITI PA

Sole 24 Ore	15/04/13 P. 5	Per saldare i debiti Pa servono 14 passaggi e dieci mesi di tempo	Valeria Uva	22
-------------	---------------	---	-------------	----

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Messaggero	15/04/13 P. 11	Emergenza frane in Emilia case abbattute, 82 evacuati		24
------------	----------------	---	--	----

AVVOCATI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	15/04/13 P. 17	Riforma giustizia: la lite continua		25
--	----------------	-------------------------------------	--	----

COMMERCIALISTI

Repubblica Affari Finanza	15/04/13 P. 44	Fallimenti e contenziosi fiscali i nuovi business dei commercialisti	Andrea Rustichelli	26
---------------------------	----------------	--	--------------------	----

PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Repubblica Affari Finanza	15/04/13 P. 42	Malattia e congedi anche per i professionisti		28
---------------------------	----------------	---	--	----

Novità Dal 13 agosto scatterà la copertura obbligatoria per la responsabilità civile

Assicurazioni La crisi morde: la tentazione dei professionisti

Si apre un nuovo mercato per le compagnie. Ma molte restano scettiche. Così trovare la polizza giusta non è semplice

DI ROBERTO E. BAGNOLI
E PAOLO GOLINUCCI

Premi vita in calo, tariffe re auto che finalmente cominciano a scendere, altre coperture che scontano la grave crisi economica. Per un'industria assicurativa in forte affanno, può rappresentare davvero una grande opportunità di crescita.

Dopo un anno di proroga, dal prossimo 13 agosto oltre due milioni di professionisti iscritti a Ordini, dai medici agli avvocati ai commercialisti, dovranno avere una polizza di responsabilità civile che rimborsi i danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività. Oltre un milione appartengono all'area sanitaria, in cui l'andamento tecnico è particolarmente pesante ed esistono grosse difficoltà a trovare una copertura. L'obbligo, infatti, è unilaterale, cioè non riguarda le compagnie, che saranno libere di non operare in questo settore. Quest'aspetto, contestato da alcune categorie professionali, è stato confermato dal legislatore per non derogare ai principi normativi sulla libertà d'iniziativa economica.

La situazione

Si stima che circa la metà degli operatori sia già assicurata, ma il bacino è comunque molto ampio, da 800 mila a un milione di nuovi contratti. E il mercato potenziale è ancora più ampio: la sensibilità verso la copertura sta infatti crescendo anche presso 3,5 milioni di operatori impiegati in circa duecento professioni non regolamentate, che cioè non prevedono l'obbligo d'iscrizione a un Ordine. Hanno le stesse esigenze di copertura anche se, per loro, l'obbligo non scatterà.

A quattro mesi dall'introduzione dell'obbligo, l'Rc professionale sarà al centro del convegno annuale dell'Aiba, l'Associazione italiana dei broker assicurativi, in programma per i prossimi giorni a Roma. «Non tutte le professioni soggette all'obbligo trovano soluzioni assicurative — sostiene Francesco Paparella, presidente dell'Aiba —. Per esempio nell'area economico-giuridica la maggior parte delle compagnie propone polizze per avvocati e commercialisti, ma non tutte assicurano periti commerciali, e ancora meno consulenti in proprietà industriale, spedizionieri doganali e attuari».

E il problema si complica ulteriormente per le professioni non regolamentate. «Poche imprese assicuratrici prevedono soluzioni per interpreti e traduttori, agenti immobiliari, consulenti informatici e aziendali — spiega Paparella —. In alternativa alla polizza individuale il professionista può spesso scegliere di aderire a una convenzione stipulata con i rispettivi ordini, a livello nazionale o locale». Sotto questo profilo il quadro è molto differenziato. «Alcuni hanno scelto di offrire coperture essenziali, e quindi mirare al maggior numero possibile di adesioni con la possibilità d'integrare indivi-


dualmente la garanzia — dice Paparella —. Altri hanno scelto soluzioni più complete. È importante che ciascun sottoscrittore verifichi l'adeguatezza della soluzione rispetto alle sue caratteristiche professionali. Non è semplice valutare senza l'aiuto di un esperto l'adeguatezza di una polizza: gli elementi da valutare sono molteplici, e non tutti d'immediata comprensione». Nell'articolo qui a fianco alcuni consigli utili con l'indicazione delle clausole che devono essere presenti.

Le strategie

Punta sugli accordi locali Zurich Italia, una delle società più presenti in questo settore. «Le professioni su cui ci concentriamo sono avvocati, commercialisti, in particolare per quanto riguarda le funzioni di sindaco — spiega Camillo Candia, amministratore delegato di Zurich Italia — e poi, architetti e ingegneri. Per queste due ultime categorie abbiamo rivisto l'anno scorso il prodotto e la tariffa e siamo in grado di rivolgerci sia al progettista a inizio carriera con fatturati molto bassi sia a progettisti più esperti. Siamo interessati anche ai medici, ma con una disciplina molto rigorosa».

Fra le compagnie leader in questo settore vi è Aig. «Finora ci rivolgevamo soprattutto ai grandi studi professionali con premi di alcune migliaia di euro — spiega Roberto De Palma, responsabile rc professionale per i canali alternativi di Aig — ma, in vista dell'obbligo assicurativo, abbiamo abbassato il target anche agli operatori con fatturati decisamente più bassi. Guardiamo con attenzione all'area delle professioni non regolamentate, in cui sta aumentando fortemente l'interesse verso questa copertura. Nei mesi scorsi abbiamo aperto a Milano un'agenzia diretta di sottoscrizione». Anche Aig punta sugli accordi, locali o nazionali, con Ordini professionali. «In questo settore siamo già presenti con numerose convenzioni — dice De Palma — fra le altre con il Consiglio nazionale dei commercialisti e con la Cassa nazionale del Notariato». E per i prossimi mesi Aig sta valutando l'ipotesi di cominciare a operare anche nella rc sanitaria, in cui attualmente non è presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Da sapere

Le clausole critiche

Ecco le clausole che non devono mancare in una polizza di responsabilità civile professionale. E le considerazioni da fare prima di firmare.

● **Retroattività.** Quando si cambia assicurazione è fondamentale che la nuova polizza copra anche per fatti, non noti al professionista, accaduti in passato, perché il danneggiato ha dieci anni di tempo per chiedere i danni.

● **Circostanza di sinistro.** È la segnalazione di qualunque fatto che al libero professionista possa far pensare a future richieste di risarcimento. La polizza di Rc professionale che accetta anche la «circostanza di sinistro» oltre alla «richiesta di risarcimento» per aprire una pratica fa dormire sonni più tranquilli.

● **Garanzia postuma.** Garanzia da attivare sempre quando si cessa l'attività professionale per coprirsi le spalle dalle denunce che possono arrivare a contratto concluso.

● **Dichiarazioni precontrattuali.** Il questionario che il professionista deve firmare prima di aderire alla polizza va compilato con molta cura, anche nelle dichiarazioni sulla conoscenza di «circostanze di sinistro» o «richieste di risarcimento» avute negli ultimi anni. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono portare alla non operatività della polizza in caso di danno.

● **Massimale.** Il premio della polizza è parametrato in base al fatturato annuo del professionista e al massimale di copertura scelto: la legge non determina un valore

minimo quindi il singolo professionista deve valutarlo individualmente.

● **Franchigia.** È quella parte del danno che resta a carico del professionista assicurato: è di libera scelta e aumentandola si riduce il costo della polizza

P. GOL.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passione per i motori

Un settore in continua crescita perché i consumatori con la crisi sono molto interessati a confrontare, grazie al web, le varie tariffe. E quanto emerge dalla ricerca della società britannica Cp Consulting su 43 siti preventivatori («aggregators»). Il mercato è stimato valere 600 milioni di euro nel 2011 in termini di ricavi, con una crescita di oltre il 20% rispetto all'anno precedente. Il mercato più grande è il Regno Unito, che da solo rappresenta circa i due terzi del totale, seguito da Germania e Francia. Spagna e Italia hanno registrato la più rapida crescita negli ultimi due anni, pur partendo da una base più piccola. «I consumatori si trovano di fronte a una riduzione del loro reddito disponibile, in particolare nel Sud Europa, e sono quindi più attenti alle loro spese», ha commentato Carlo Palmieri, amministratore delegato di Cp Consulting.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spesa

Quanto costa una polizza RC professionale e massimale di € 1.000.000

	Fatturato € 40.000	Fatturato € 90.000
AVVOCATO	€ 900	€ 950
COMMERCIALISTA (no sindaco revisore)	€ 980	€ 1.050
ARCHITETTO	€ 650	€ 950
INGEGNERE	€ 850	€ 950
MEDICO		
medico di base	€ 570	€ 570
specialista senza interventi chirurgici	€ 2.300	€ 2.300
specialista con interventi chirurgici	€ 5.400	€ 5.400
ortopedico	€ 7.000	€ 7.000
ginecologo (no assistenza al parto)	€ 10.595	€ 10.595

Per i medici il premio varia in base al tipo di attività esercitata e non in base al fatturato



Incontri
Francesco
Paparella
alla guida
del Alban
(broker)
per
alcune
attività
difficile
trovare la
copertura

La Stp apre le porte ai finanziatori

Da lunedì 22 aprile si potrà creare un'aggregazione tra professionisti con soci di capitale

Rosanna Acierro

«» Società tra professionisti ai nastri di partenza. Da lunedì prossimo (in realtà l'entrata in vigore è il 21 aprile, che però cade di domenica), diventa operativo il decreto 34/2013, emanato dal ministero della Giustizia di concerto con quello dello Sviluppo economico, che detta le regole sulla Stp.

Tra una settimana, dunque, i professionisti che intendono svolgere la loro attività in comune potranno costituire una società professionale, per l'esercizio di un'unica attività, o una società multidisciplinare per l'esercizio di diverse attività professionali, avvalendosi eventualmente anche dell'apporto finanziario di altri soci, non professionisti (i «soci di capitale»). Entrambe le aggregazioni potranno essere costituite nella forma di società di persone, di capitali o di cooperative (in quest'ultimo caso, però, con non meno di tre soci). I soci devono essere professionisti iscritti in ordini, albi o collegi professionali. Tuttavia, sono ammessi a partecipare anche altri soggetti non iscritti in albi, in qualità di soci finanziatori, purché però detengano al massimo un terzo del capitale sociale e abbiano determinati requisiti di onorabilità. In particolare, non devono avere subito misure di prevenzione reali o personali, né avere riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi (a meno che non ci sia stata riabilitazione) e non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari.

Massima trasparenza è poi imposta alla Stp prima del conferimento dell'incarico professionale da parte del cliente. Secondo le nuove disposizioni, infatti, già al momento del primo contatto, la società professionale, anche tramite il socio professionista, deve consegnare al cliente l'elenco scritto sia dei soci professionisti, con l'indicazione dettagliata dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno, sia dei soci finanziatori, e deve informare il cliente sull'esistenza di situazioni di conflitto di interesse che siano

determinate anche dalla presenza di soci finanziatori.

La Stp ha un doppio obbligo di iscrizione: una volta costituita, dovrà essere iscritta sia in una sezione speciale dell'albo o del registro tenuto dall'ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti, sia in una sezione speciale del registro delle imprese presso la Camere di commercio. Quest'ultima iscrizione consentirà, tra l'altro, di verificare le eventuali incompatibilità dei soci sancite dalle nuove disposizioni, secondo cui uno stesso socio non può partecipare a più società professionali.

La partenza delle Stp appare comunque in salita. Rimangono ancora incerte, infatti, alcune questioni decisive per decretare il successo del nuovo istituto.

Rimane, infatti, da capire se il divieto di partecipazione dello stesso socio a diverse Stp riguardi solo il socio professionista o anche il socio finanziatore. Volendo infatti propendere per

una tesi restrittiva, la normativa nata per consentire l'ingresso del capitale nel mondo professionale, finirebbe per sconfiggere questo obiettivo, introducendo pesanti vincoli sui soci di capitale.

Ulteriori incognite da chiarire riguardano il trattamento fiscale e contributivo dei proventi derivanti dalla partecipazione alla nuova società: si tratta di punti non proprio irrilevanti per la scelta dei professionisti. Il decreto ministeriale non si occupa, infatti, di regolare in alcun modo i profili fiscali e previdenziali delle Stp. Questo perché - come si legge nella relazione di accompagnamento - la legge 183 del 2011, da cui prende le mosse il decreto attuativo, non fa alcun riferimento a questi temi.

Restano ferme, invece, le scelte fatte per le società di ingegneria (dove il reddito prodotto è considerato reddito d'impresa) e per le società tra avvocati (dove, al contrario, il reddito deve essere qualificato come reddito di lavoro autonomo).


© RIPRODUZIONE RISERVATA

2/3

La quota dei professionisti
È la parte di capitale che resta riservata ai soci professionisti



I passi da fare



01 Stabilire il numero e il «peso» dei soci professionisti e di capitale

- Il primo aspetto da valutare per dare vita a una Stp è la composizione societaria. Nelle Stp possono entrare, accanto ai professionisti iscritti agli albi e ai collegi, anche i soci di capitali
- I soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale sociale. Gli investitori devono avere i requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione all'albo nel quale è iscritta la Stp, non devono avere subito misure di prevenzione reali o personali, né avere riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi (a meno che non sia intervenuta riabilitazione), né devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari
- Ciascun socio può partecipare a una sola Stp



02 Scegliere la forma societaria e l'oggetto delle attività

- Occorre poi decidere la forma societaria, valutando se è meglio una società di persone o di capitali
- I più giovani (fino a 35 anni) possono dare vita anche alle Srl semplificate, che richiedono un capitale sociale minimo (da 1 a 10mila euro)
- Le Stp possono anche essere costituite come cooperative, ma in questo caso occorre che siano formate da almeno tre soci
- Quanto all'oggetto sociale, si deve considerare che la Stp può essere costituita per esercitare attività professionali regolate nel sistema degli ordini. In particolare, le società possono essere multidisciplinari



03 Iscrivere la società al registro delle imprese e agli albi professionali

- Le Stp devono essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese presso le Camere di commercio, istituita nel 2001 per accogliere le società tra avvocati
- Oltre che nel registro delle imprese, le Stp devono essere iscritte in una sezione speciale dell'albo o del registro tenuto dall'ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti
- Le società multidisciplinari devono essere iscritte nell'albo relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Se nessuna attività è qualificata come prevalente, la società deve essere iscritta a tutti gli albi



04 Rispettare gli obblighi di informare i clienti e valutare le responsabilità

- La Stp deve informare il cliente, tra l'altro, sul suo diritto di scegliere i professionisti che eseguiranno l'incarico e sull'esistenza di conflitti di interesse e deve consegnare al cliente l'elenco dei soci professionisti e investitori
- I soci professionisti sono responsabili personalmente per le violazioni disciplinari delle regole del loro ordine
- Anche la società risponde delle violazioni delle norme deontologiche del suo ordine
- Se la violazione del socio iscritto a un ordine diverso da quello della Stp è ricollegabile a direttive della società, rispondono entrambi

Appuntamenti Al congresso di Rimini la categoria cerca il rilancio

Edilizia Così i geometri riaprono il cantiere

Il nuovo regolamento rivede l'identikit della professione
Che chiede spazi nella difesa del territorio e dell'ambiente

DI ISIDORO TROVATO

I geometri italiani provano a cambiare pelle, a modificare caratteristiche e scopi della professione. Lo fanno durante il 44° Congresso nazionale di Rimini con un obiettivo concreto: rilanciare la categoria e adeguarla ai tempi.

I geometri sono i professionisti che, dall'immediato dopoguerra, hanno ricostruito gran parte dell'Italia. La loro era una figura imprescindibile fino a una certa fase storica, ma è stata un po' appannata dalla crescita di attività affini come quelle degli ingegneri e degli architetti. Eppure, ancora oggi, la figura del geometra rimane quella più vicina all'utente, al fruitore finale, quella a cui chiedere il parere pratico o il consiglio immediato. A cambiare è lo scenario in cui operano questi professionisti: il mondo dell'edilizia, in cui hanno lavorato e proliferato le generazioni precedenti, è alle corde da anni. Il mattone si avvita in una crisi terribile da più di cinque anni ed è il settore che ha patito più di ogni altro, stentando ancora a trovare nuovo slancio. Alla luce di questo, i geometri hanno cercato nuove vie, anche perché la categoria annovera ancora 109 mila iscritti, oltre un quarto dei quali (pari a circa 25 mila) sono giovani under 35.

La svolta

Il meeting riminese di categoria avrà un filo conduttore esplicitato già nel titolo: «Geometra: ruolo e competenza in evoluzione». Il congresso verterà principalmente sulla presentazione del nuovo re-

golamento professionale che non riguarderà più soltanto i diplomati ma anche i geometri laureati che ormai rappresentano una buona quota della categoria. «Sono serenamente soddisfatto — sostiene Fausto Savoldi, presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati — di aver avuto l'opportunità di presentare ai nostri iscritti la bozza del Nuovo regolamento professionale, pensata per rispondere alle esigenze che la società esprime. Abbiamo posto al centro della nostra professione la tutela del territorio e dell'ambiente. Il mondo si evolve velocemente, e contestualmente la nostra professione si trasforma e acquisisce nuovi saperi che affiancano il bagaglio delle nostre tradizionali conoscenze e competenze. Dobbiamo essere lungimiranti e pensare che nel futuro, ci sarà bisogno di una nuova figura professionale completamente rinnovata, in grado di operare in termini di recupero edilizio, efficientamento energetico, messa in sicurezza del territorio».

Nuove competenze

Per questo il cuore del regolamento sta nell'articolo tre, quello che riguarda l'oggetto della professione. I «nuovi geometri» saranno chiamati a interessarsi di ambiente e territorio, a monitorare i possibili dissesti del suolo (frane, alluvioni, slavine), a progetta-

re opere per il disinquinamento, la depurazione e la difesa del suolo. I geometri «versione 2.0» dovranno sviluppare competenze in tema di materiali edili ecocompatibili e a basso impatto ambientale. Dunque un perimetro molto ampio di saperi che virano verso il verde, l'ambiente e la natura, forse anche un po' per espiare le «colpe» di geometri della vecchia generazione che avevano contribuito a cementificare gran parte del territorio.

Adesso si prova a cambiare pagina, a trovare nuove competenze e magari nuove aree di business, insieme e non necessariamente in alternativa agli ingegneri. È la sfida di una professione antica che cerca un ruolo nei nuovi parametri sociali e urbanistici. Riuscire a trasformare questi buoni intenti e proclami in una concreta opportunità per i giovani è la sfida più difficile.





Vertici Fausto Savoldi, presidente del Consiglio nazionale geometri

Foto: P. Scattolon / Contrasto

Il vicedirettore di Bankitalia

Il «saggio» Rossi: la prima riforma? Snellire la burocrazia

di ENRICO MARRO



Salvatore Rossi, vicedirettore generale della Banca d'Italia, uno dei «saggi» di Napolitano, spiega al *Corriere* perché «la burocrazia è diventata un freno anziché una spinta per il Paese» e suggerisce al prossimo governo di intervenire, innanzitutto, «sul malfunzionamento della pubblica amministrazione, che è la più evidente anomalia dell'Italia».

A PAGINA 6

» L'intervista Salvatore Rossi, vicedirettore generale della Banca d'Italia, è uno dei saggi nominati da Napolitano

«La burocrazia è un freno, prima riforma da fare»

che vari una riforma importante anche per decreto legge e che il Parlamento la approvi. Bene, è alto il rischio che questa legge non produca effetti o li produca troppo tardi, quando magari le condizioni per cui era necessaria sono cambiate. E questo perché ci sono una miriade di decreti attuativi che non vengono fatti o arrivano in ritardo».

Perché succede?

«Per due ragioni. La prima è che politicamente è più facile trovare il consenso su un principio generale piuttosto che sui modi di attuarlo in pratica, che incidono sugli interessi concreti. La seconda è che le norme che disciplinano questo percorso sono farraginose. Una bozza di decreto ministeriale deve fare troppi passaggi tra le stesse burocrazie ministeria-

li e le magistrature di controllo. Lunghaggini e ostacoli che producono un senso di frustrazione nei cittadini oltre che un'alta inefficienza del sistema decisionale».

Se questo è il punto decisivo, come si può intervenire?

«Noi indichiamo, su questo e su altri aspetti, proposte concrete: abolire diversi passaggi; l'opzione zero per i regimi autorizzatori non necessari; imporre la trasparenza agli uffici mettendo online tutte le fasi della procedura, i responsabili e i motivi degli eventuali ritardi. Tutti potrebbero così misurare i diversi gradi di efficienza e produttività degli uffici».

Questo significa ingaggiare un braccio di ferro con la burocrazia che blocca i processi decisionali.

«Non voglio gettare la croce addos-

«Il documento consegnato al presidente contiene proposte concrete e condivise»

ROMA — Frenati dalla burocrazia, ogni riforma è inutile. Salvatore Rossi, vicedirettore generale della Banca d'Italia, uno dei sei saggi del gruppo di lavoro economico che venerdì ha consegnato al presidente della Repubblica l'«Agenda possibile» per il Paese, non userebbe mai una frase così forte per sintetizzare un ragionamento complesso e che rifugge da ogni semplificazione. Ma, dopo una conversazione di un'ora davanti a un caffè, chi scrive non trova di meglio per rendere l'idea di che cosa blocchi l'Italia.

Sul vostro lavoro sono piovute critiche. La più comune è che l'analisi e le proposte manchino di originalità e che quindi si tratti di una relazione inutile.

«Non è del tutto vero che manchi di originalità, basta guardare l'articolazione tecnica di molte delle proposte contenute nelle circa 50 pagine del documento. Inoltre, non poteva esserci una radicale originalità e guai se ci fosse stata: avremmo scritto un libro dei sogni. I problemi del Paese sono analizzati da anni. La diagnosi è largamente condivisa. Ci si divide sulle terapie, ma neanche più di tanto. E il nostro documento, frutto di un grande impegno di tutti, è proprio la dimostrazione che anche sulle proposte si può convergere. La sua utilità è, come ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, proprio di avere un elenco ragionato di proposte concrete e condivise».

Un elenco forse troppo lungo, difficile da tradurre in pratica.

«Ci siamo posti il problema della lunghezza della relazione. È lunga perché i problemi dell'Italia sono molti e tutti interconnessi. È infantile pensare che ci sia una ricetta miracolosa. Noi abbiamo discusso, a volte anche animatamente, per dieci giorni — tra l'altro voglio rispondere a chi si è chiesto quanto siamo costati, che al massimo si è trattato di qualche caffè e cornetto e qualche panino a pranzo — e abbiamo deciso di rappresentare la complessità della situazione, senza per questo rinunciare a indicare le priorità».

Ma mentre lavoravate nessuno ha detto: «Qui evidenziamo problemi noti mentre il punto è che le cose vanno fatte?».


«Si più volte abbiamo avuto, come dire, queste crisi di autocoscienza. Ma poi se si guarda alla nostra relazione insieme con quella del gruppo di lavoro sui temi istituzionali, si vede che emerge la consapevolezza profonda che il problema dei problemi sta in un nesso perverso tra assetto normativo e prassi amministrative che disincentiva le decisioni costruttive. C'è una stratificazione di norme, primarie, secondarie, regolamenti, e una prassi fatta di infiniti passaggi che producono un blocco decisionale».

Mi faccia un esempio.

«Prendiamo un governo, non importa se politico o tecnico. Mettiamo



Il problema è il nesso perverso tra assetto normativo e prassi amministrative che disincentiva decisioni



so alla burocrazia della quale io per primo sono un esponente e dove ci sono tante persone, a tutti i livelli, di grande valore. Però non c'è dubbio che la burocrazia nel suo complesso, per il modo in cui funziona a causa dell'assetto normativo e regolamentare, è diventata un freno anziché una spinta per il Paese».

E quindi il primo intervento che suggerirebbe al prossimo governo?

«Intervenire sul malfunzionamento della pubblica amministrazione, che è la più evidente anomalia dell'Italia anche rispetto a Paesi dalla cultura giuridica simile, come la Francia e la Germania, dove l'impianto normativo e regolamentare è orientato molto più a favore dell'efficienza. Ovviamente questo intervento deve stare all'interno di un piano organico, un insieme di misure che disegnino una società più moderna e competitiva».

Ce la può fare questa classe dirigente o non è essa stessa il nostro problema?


«Negli altri Paesi, penso agli Stati Uniti, ma anche ad alcuni Paesi europei, il concetto di classe dirigente è molto dinamico, c'è un continuo ricambio, che favorisce l'emergere di nuove energie e la crescita. In Italia no, a tutti i livelli. Non solo nella politica, ma anche nella società. Faccio un esempio: 4 milioni di imprese sono certamente un segno di vitalità, ma il fatto che siano quasi tutte imprese piccole e che per cultura e ostacoli vari non crescano di dimensione, neanche quelle che potrebbero, fa la differenza con i Paesi più dinamici. "Piccolo è bello" andava bene 30 anni fa, ma oggi l'Italia non può affrontare il mare aperto della competizione globale e tecnologica con una flottiglia di barchini».

Enrico Marro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

Salvatore Rossi, 64 anni, economista, è membro del direttorio della Banca d'Italia (vicedirettore generale) e del direttorio integrato dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass). Dal 2011 fa parte del consiglio di presidenza della Società Italiana degli economisti. **Gli altri incarichi** Dal maggio 2012 fa parte anche del consiglio di amministrazione della Fondazione del Centro Internazionale di Studi Monetari e Bancari (Icmb) di Ginevra. Infine dallo scorso gennaio, Rossi è diventato anche membro del comitato dirigente del Fondo strategico italiano. È uno dei dieci saggi nominati da Napolitano



Da domani in edicola. Il vademecum con gli adempimenti e i fac-simile di statuto

Il kit completo per partire

Un vademecum completo per prepararsi all'entrata in vigore del regolamento sulle Stp. Da domani in edicola con Il Sole 24 Ore c'è la guida «Società tra professionisti».

Uno strumento operativo che può accompagnare soci professionisti e di capitale alla costituzione delle nuove forme di aggregazione. Approfondimenti su tutti i principali aspetti delle disposizioni contenute nella norma primaria (l'articolo 10 della legge di stabilità per il 2012) e poi nel decreto attuativo del ministero della Giustizia di concerto con lo Sviluppo economico. Ma anche schemi, adem-

pimenti, simulazioni, responsabilità e - proprio per partire immediatamente - i fac-simile di statuto secondo il modello a responsabilità limitata.

La guida propone anche soluzioni sui punti al momento più oscuri. Primo fra tutti il profilo fiscale, con una contestualizzazione dei precedenti orientamenti seguiti dall'amministrazione finanziaria su altre forme associative tra professionisti. E poi c'è il capitolo previdenziale su cui le disposizioni di legge non hanno indicato alcuna rotta.

Ma il fascicolo (in vendita a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano) non si ferma soltanto alle

società tra professionisti. Vengono, infatti, esaminate nel dettaglio le nuove formule societarie introdotte nel corso dell'ultimo anno: Srl a capitale ridotto, Srl semplificata ma anche le start up innovative. Gli esperti del Sole 24 Ore passano ai raggi X tutti gli aspetti da conoscere per avviare una nuova impresa con queste nuove formule e propongono - anche in questi casi - gli esempi di atti costitutivi.

I lettori, inoltre, avranno la possibilità di essere continuamente aggiornati sulle novità in materia grazie al sito Internet dedicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I rapporti interni

La guida spetta sempre ai professionisti

Nelle decisioni della società il loro voto deve pesare per due terzi rispetto a quello degli altri soci

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ Dal 21 aprile (data di entrata in vigore del decreto del ministero della Giustizia 34 dell'8 febbraio 2013, il regolamento di attuazione delle norme sulle Stp della legge 183/2011), si potrà dare vita alle nuove società tra professionisti per l'esercizio associato della libera professione sotto forma societaria, o trasformare in società le associazioni professionali esistenti. È bene ricordare, comunque, che si potrà continuare a usare la forma organizzativa dello studio professionale associato.

L'assetto

Le Stp potranno essere società di persone, società di capitali e società cooperative: dovranno evidenziare la loro particolare natura, rispetto alle società "normali", includendo, nella regione sociale, l'espressione «società tra professionisti».

Avremo quindi, ad esempio, la «Alfa società per azioni tra professionisti», la «Beta società a re-

sponsabilità limitata tra professionisti» e la «Gamma Snc tra professionisti di Rossi Mario e c.». Dalla scelta del tipo sociale, deriva l'applicazione delle norme corrispondenti, in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, e così via.

Anche la società semplice potrà dunque essere usata come Stp: anzi, se si sceglie la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua natura non commerciale, dovendo la Stp avere come oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci».

I soci

I soci della Stp possono essere:

- innanzitutto, professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è espressamente previsto che sia escluso dalla società il professionista cancellato dall'Albo);
- soggetti non professionisti «per prestazioni tecniche»: la leg-

ge non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone, che svolga funzioni di supporto rispetto ai servizi prettamente professionali, o un socio amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;

- cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso di un titolo di studio abilitante alla professione;
- soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento», vale a dire soci di capitale della Stp.

Il peso nel capitale e nei voti

Sul rapporto "di forza" tra soci professionisti e soci non professionisti, la legge prescrive (articolo 10, comma 4, lettera b), che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Da questa norma sembrerebbe di capire che il requisito indispensabile della Stp

sia rappresentato dal fatto che in queste società, non si decide, a livello di soci, se i soci professionisti non concorrono nel voto favorevole per almeno i due terzi.

Ad esempio, se si hanno una Srl o una Spa con capitale suddiviso in parti uguali su tre soci (due dei quali professionisti e uno di capitale), l'obiettivo della legge si raggiunge se lo statuto consente che le decisioni dei soci siano assunte con il voto favorevole di entrambi i soci professionisti. Non parrebbe legittimo uno statuto che, invece, consentisse l'adozione delle decisioni dei soci con il voto favorevole di due soci qualsiasi (cosicché le decisioni dei soci potrebbero essere assunte con l'alleanza tra un socio professionista e un socio non professionista) o che consentisse l'adozione delle decisioni dei soci con il voto favorevole del 51% del capitale sociale presente all'assemblea, poiché in questo caso il requisito della necessità del voto dei soci professionisti per almeno i due terzi sembrerebbe non rispettato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa

PROFESSIONISTI



01 | CHI SONO

- Professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in sezioni diverse;
- Cittadini di Stati dell'Unione europea che hanno un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione

02 | QUANTO PESANO

Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni di tutti i soci (compresi i soci finanziatori). Il venire meno di questa condizione è causa di scioglimento della società e causa di cancellazione dall'albo da parte del consiglio dell'ordine o collegio professionale. Entro il termine perentorio di sei mesi, può essere ristabilita la prevalenza dei soci professionisti

03 | L'INCOMPATIBILITÀ

Ciascun socio professionista può partecipare soltanto a una Stp. Il limite vale per tutto il periodo in cui la società resta iscritta all'ordine di appartenenza

NON PROFESSIONISTI



01 | CHI SONO

- Soggetti ammessi a partecipare alla Stp come soci, per finalità di investimento (soci finanziatori), o per prestazioni tecniche


02 | I SOCI FINANZIATORI

Per essere soci finanziatori nella Stp, è necessario:

- avere i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo cui la società è iscritta;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione, per un reato non colposo, (a meno di una riabilitazione);
- non essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari

03 | L'INCOMPATIBILITÀ

In base alla lettera della norma, il vincolo della partecipazione a una sola Stp vale anche per il socio finanziatore. La relazione di accompagnamento al decreto attuativo sostiene però che spetta «all'interprete» della norma primaria la decisione sull'applicabilità del vincolo ai soci di capitali



LA STRUTTURA

1 | L'OGGETTO SOCIALE

Spazio all'esercizio di attività diversificate

Fondamentale, nella Stp, è l'oggetto sociale: la legge dispone infatti che possano assumere la qualifica di società tra professionisti «le società il cui atto costitutivo preveda (...) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci» (articolo 10, comma 4, legge 183/2011). La Stp non può dunque avere un oggetto diverso rispetto all'attività svolta dai professionisti che ne sono soci. Né è possibile che, all'oggetto professionale, sia affiancato un oggetto che non ha niente a che fare con la libera professione (a meno che si tratti di espressioni statutarie strumentali all'esercizio dell'attività professionale e ancillari rispetto a questa).

Piuttosto, l'oggetto sociale può essere monoprofessionale o multiprofessionale, in tutti i casi in cui questo è consentito: in altri termini, la Stp può aggregare professionisti iscritti a ordini diversi, con la conseguenza che la Stp ha per oggetto, in questo caso, l'esercizio di tutte le professioni esercitate dai suoi soci. Il regolamento attuativo (il Dm Giustizia 34 dell'8 febbraio

2013), all'articolo 8, comma 2, prescrive che «la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo». Di conseguenza, si sviluppano i temi disciplinari: ferma restando la responsabilità disciplinare individuale del socio professionista, secondo le regole dell'ordine al quale appartiene, la Stp risponderà disciplinarmente secondo le regole deontologiche dell'ordine cui sarà iscritta.

Alla multiprofessionalità si sottraggono avvocati e notai. Per questi ultimi, la relazione accompagnatoria al Dm 34/2013 esplicita che «lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria». Quindi, se i notai non possono fare società, tanto meno si pone il problema dell'esercizio associato della professione con altri professionisti.

Per gli avvocati, la legge forense da un lato è liberale sulle associazioni professionali cui

partecipi un avvocato. Dispone infatti che l'associazione tra avvocati possa annoverare tra gli associati «anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie» da individuare «con regolamento del ministro della Giustizia» (articolo 4, comma 2, della legge forense 247/2012). Nello stesso comma, la legge afferma che «la professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti». Dall'altro lato, la legge 247/2012 (articolo 5, comma 2), delega il Governo a emanare un decreto legislativo, in base al principio che è possibile l'esercizio della professione forense in una forma societaria (società di persone, società di capitali o società cooperative), ma con la precisazione che potranno esserne soci solo avvocati iscritti all'albo. È chiusa a "estranei" anche l'aggregazione tra i farmacisti: la legge 362/1991 consente che alle società tra farmacisti partecipino solo farmacisti iscritti all'albo con il requisito dell'idoneità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | L'ASSETTO

La Spa è preferibile per i grandi studi

Qual è il tipo societario ottimale per esercitare un'attività professionale con la struttura organizzativa di una società? La società semplice è quella che presenta la maggiore affinità con gli studi professionali associati e, rispetto alla società in nome collettivo (che ha una normativa pressoché identica a quella della società semplice), è senz'altro preferibile per gestire il tema del regime di responsabilità dei soci.

Infatti, l'articolo 2267 del Codice civile stabilisce che delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono anche i soci che hanno agito per conto della società, e che, salvo patto contrario (portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei) sono gravati da questa responsabilità anche gli altri soci (cioè quelli che non hanno agito in nome e per conto della società).

Passando alle società di capitali, e cioè alle società i cui soci di regola non rispondono delle obbligazioni della società, la forma più usata (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è

senz'altro quella della Srl. Rispetto alla Spa, inoltre, la Srl presenta il vantaggio di essere organizzata dal legislatore in modo da conferire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione sociale, quando invece il socio della Spa partecipa alla vita sociale in pratica solo in occasione dell'assemblea di bilancio.

Sono quindi compatibili con la Srl norme statutarie che, ad esempio, attribuiscono particolari diritti al singolo socio, come diritti di veto, diritti di nomina, diritti a una non proporzionale divisione degli utili, e così via.

La Spa si presenta quindi come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali è necessaria la presenza di organi di controllo e di gestione, serve una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente ricambio dei soci. C'è infine anche la possibilità di scegliere la forma societaria cooperativa, quando si intende puntare sul principio basilare della cooperazione e cioè quello di attribuire ai soci un voto ciascuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 | LE ISCRIZIONI

Sezioni ad hoc in albi e registro imprese

La Stp deve essere iscritta, come qualsiasi altra società, nel Registro delle imprese.

Dato il suo particolare oggetto sociale (che la distingue dalle altre società "commerciali"), l'iscrizione avviene in una sezione speciale del Registro. Questo testimonia appunto la specifica natura delle Stp, da cui dovrebbero discendere alcune importanti conseguenze (ma servono ancora chiarimenti definitivi su questi punti):

- l'inapplicabilità della disciplina fallimentare (che è procedura tipica delle imprese commerciali);
- la considerazione dei redditi della Stp non come redditi d'impresa (e quindi governati dal principio di competenza), ma come redditi di lavoro autonomo basati sul criterio dell'incasso.

Oltre che al Registro delle imprese, la Stp si deve iscrivere all'ordine professionale cui appartengono i suoi soci. Nessun problema, ovviamente, se la Stp è «monoprofessionale». Nel caso della Stp

«multiprofessionale», invece, la legge prescrive l'iscrizione presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale quale espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo della Stp. Con la possibilità, peraltro, che i professionisti non connotino un'attività dell'ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l'opzione di una iscrizione plurima.

Dall'iscrizione della Stp nell'ordine professionale, consegue che:

- il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base a questo risponde disciplinarmente;
- la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta;
- la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se è iscritto a un altro albo rispetto a quello della società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLOSSARIO

AUSILIARI

Sono coloro ai quali può rivolgersi il socio professionista nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, per avvalersi della loro collaborazione sotto la propria direzione e responsabilità. I loro nominativi devono essere comunicati al cliente al momento del primo contatto, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno

CONFLITTO DI INTERESSE

È una delle informazioni che la società professionale, al momento del primo contatto, deve fornire al cliente, anche tramite il socio professionista. In particolare, deve essere comunicata per iscritto l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL SOCIO PROFESSIONISTA

È la responsabilità in cui possono incorrere i soci professionisti se non osservano il codice deontologico dell'ordine o collegio al quale sono iscritti

SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE

È la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in albi professionali. Può essere costituita, indifferentemente, come società di persone, società di capitali, società cooperativa. In questo ultimo caso, però, il numero dei soci non può essere inferiore a tre.

La società multidisciplinare è iscritta nell'albo o registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo

SOSTITUTI

Sono i professionisti cui può rivolgersi il socio professionista durante l'espletamento di particolari attività, a seguito di sopravvenute esigenze non prevedibili. In ogni caso i nominativi degli eventuali sostituti devono essere comunicati al cliente al momento del primo contatto, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.

A CURA DI **Rosanna Acierno**

L'obbligo di trasparenza

L'INCARICO

Il cliente va informato già al primo incontro

Dalla Stp l'elenco dei soci professionisti e di capitale

Rosanna Acierno

Obbligo di trasparenza fin dal primo contatto con il cliente. Il regolamento sulle Stp (articolo 4 del Dm Giustizia 34/2013) impone alla società tra professionisti o multidisciplinare di informare - anche tramite il socio professionista - la controparte sul suo diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti. Pertanto deve essere consegnato al cliente l'elenco scritto sia dei soci professionisti, con l'indicazione dettagliata dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, e sia dei soci finanziatori (vale a dire i soci con finalità di investimento).

Occorre, inoltre, informare il cliente sulla possibilità che l'incarico conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale. Infine, sempre al momento del primo contatto, incombe in capo alla società l'onere di informare il cliente sulla esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra lo stesso cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci finanziatori.

L'atto scritto

In ogni caso, la prova dell'adempimento degli obblighi informativi e il nominativo del professionista o dei professioni-


sti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

In sostanza, è necessario che, prima di svolgere l'attività richiesta, anche la società professionale - come già accade per i singoli professionisti - provveda alla stesura di una scrittura privata che ha ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale da far sottoscrivere in duplice originale dal cliente anche per ricevuta di copia.

In particolare, tale documento - dopo aver riportato la data e il luogo dell'incontro, i dati anagrafici del cliente e del legale rappresentante della società - dovrà indicare in premessa che il cliente ha ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 4 del Dm 34/2013. In sostanza, in premessa, occorrerà precisare di aver informato il cliente sul suo diritto di scegliere uno o più soci professionisti cui far svolgere l'incarico professionale conferito alla società, sulla possibilità che tale incarico possa essere eseguito da ciascun socio professionista e sull'esistenza di una qualunque situazione di conflitto di interesse che possa essere determinata anche dalla presenza di soci non professionisti.

Dopo tali premesse, il cliente conferisce alla società professionale (o a uno o più professionisti da lui scelti) l'incarico. Nell'accettazione deve essere spiegato in dettaglio l'oggetto e

I PUNTI-CHIAVE



I dettagli da comunicare

La società (tra professionisti o multidisciplinare) deve informare fin dal primo contatto il cliente: sul diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti; sulla possibilità che l'incarico sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; sull'esistenza di conflitti d'interesse tra cliente e società, determinate anche dalla presenza di soci di capitale

La composizione

La società deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti (con titoli o qualifiche) e di capitale

La dimostrazione

La prova degli obblighi di informazione deve risultare da un atto scritto

il compenso pattuito e i relativi termini di corresponsione. In allegato andrà comunque riportato l'elenco scritto dei soci professionisti, con l'indicazione dettagliata per ciascuno di essi dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci finanziatori e dei collaboratori cui i soci professionisti potranno rivolgersi durante l'esecuzione dell'incarico ricevuto, sotto la propria direzione e responsabilità.


La tutela della privacy

Come in ogni altro documento di conferimento di incarico professionale, occorrerà poi riportare una clausola in cui si attesti che il cliente acconsente al trattamento dei dati personali da parte dei soci professionisti della società professionale e dei loro ausiliari/collaboratori, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003 (Codice della privacy). A tal proposito, sarà opportuno precisare con esattezza il socio o i soci professionisti che saranno i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali.

L'antiriciclaggio

Un'ulteriore clausola dovrà, infine, precisare di aver informato il cliente sugli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti in capo ai professionisti in materia di antiriciclaggio attraverso la consegna di un'informativa ad hoc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL NODO DI TASSAZIONE

L'ESECUZIONE

La forma societaria prescelta può risolvere il rebus fiscale



Benedetto Santacroce

Il trattamento fiscale e contributivo resta un rebus per le società tra professionisti. Il Dm Giustizia 34/2013 nulla dispone in merito dopo che già la norma primaria (articolo 10 della legge 183/2011) non aveva disciplinato tali aspetti. Mentre questo non si è verificato nel caso della riforma forense in quanto la delega conferita al Governo per disciplinare le aggregazioni tra legali (articolo 5, comma 2, lettera l, della legge 247/2012) fissa il criterio di qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali.

Se da una parte tale scelta ha il merito di chiarire a monte il trattamento fiscale e previdenziale dei redditi societari, dall'altro non tiene conto delle incompatibilità che questa classificazione può avere rispetto alla tipologia civilistica societaria che i professionisti scelgono.

Per precisione, la scelta degli avvocati si inserisce nel filone interpretativo che l'agenzia delle Entrate ha aperto con la risoluzione 118/E/2003 con cui aveva classificato, tra i redditi di lavoro autonomo, i redditi prodotti dalla società tra professionisti (anche in quel caso la società era tra avvocati), società realizzata sulla base del Dlgs 96/2001. In quel caso l'amministrazione finanziaria aveva raggiunto questa posizione partendo dalle

specifiche condizioni che erano imposte dallo statuto della specifica società e, in particolare, dal regime di responsabilità che il professionista assume nei confronti dei clienti e dei singoli incarichi assunti. In effetti, la soluzione adottata dall'amministrazione finanziaria tendeva a tenere distinti gli effetti civilistici della scelta societaria da quella fiscale derivante. La stessa Agenzia, in relazione sempre alle società tra professionisti ai sensi del Dlgs 96/2001, ha avuto modo di chiarire, in relazione a una società professionale di diritto inglese che i redditi che derivavano ai professionisti italiani da una ripartizione di utili derivanti dalla struttura inglese andavano correttamente inquadrati tra i redditi di capitale (risoluzione 80/E/2007), mentre i redditi prodotti dai professionisti in Italia andavano inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo.

Ora, però, le posizioni dell'Agenzia devono essere rilette in relazione al nuovo impianto normativo previsto dalla legge 183/2011 e verificare se si possono ancora considerare compatibili.

L'articolo 10 della legge 183/2011 e il decreto attuativo stabiliscono, in primo luogo, che è consentito la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali. Tale società, che svolgerà in via esclusiva l'attività professionale, può essere

costituita secondo i modelli societari regolati dal titolo V e VI del Codice civile. Pertanto la società potrà assumere anche la forma della società di capitali. I soci della società possono essere i professionisti iscritti agli ordini professionali, ma anche soggetti non professionisti per prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento. Dalle poche regole ricapitolate si comprende che l'impostazione della nuova società presenta notevoli relazioni con le forme societarie precedentemente disciplinate, se non in relazione al fatto che tra i soci possono partecipare, oltre a professionisti anche soci di capitale. Da questo punto di vista non sembrano del tutto incompatibili le posizioni assunte in passato dall'agenzia delle Entrate con cui si distinguono i redditi professionali con natura di redditi di lavoro autonomo, e quelli di partecipazione quali redditi di capitale. Certo, però, la scelta di mantenere in presenza di una società di capitali la sua tassazione ordinaria sembra più in linea con il modello societario prescelto.

Per le conseguenze previdenziali si potrebbe pensare di assoggettare a contributo i redditi comunque prodotti e il volume della società in base alle quote di partecipazione dei soci professionali.

I paletti su ausiliari e sostituti

Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi - sotto la propria direzione e responsabilità - della collaborazione di ausiliari. Mentre la nomina di sostituti può avvenire solo per particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili.

L'iter

I nominativi dei sostituti e degli ausiliari del socio o dei soci professionisti devono essere comunicati per iscritto al cliente al momento del primo contatto, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno. In ogni caso, entro tre giorni dalla comunicazione, il cliente può comunque comunicare il proprio dissenso in merito. Tuttavia per aver valore il dissenso dovrà essere comunicato per iscritto alla società professionale.

Le responsabilità

Il socio professionista è responsabile civilmente per l'operato degli ausiliari e dei sostituti in base alle regole dell'articolo 1228 del Codice civile. Salva diversa volontà delle parti il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. La responsabilità penale è invece personale. Pertanto, gli ausiliari e i sostituti potranno essere chiamati personalmente a rispondere per eventuali reati commessi.

Ro. Ac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le responsabilità

In caso di violazioni anche la società risponde all'Ordine

Le incompatibilità possono portare all'illecito

A CURA DI
Francesco Falcone

I professionisti soci di una Stp sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. Sono queste le linee guida della responsabilità disciplinare delle Stp che sono state tracciate già in sede di norma primaria in relazione alle società tra professionisti (articolo 10, comma 7, della legge 183/2011).

La competenza

Il regolamento di attuazione (Dm Giustizia 34/2013) dedica alla responsabilità disciplinare l'articolo 12, che però va letto in parallelo con gli articoli 8 e 9 relativi all'iscrizione.

Se sulla Stp vera e propria non si pongono grandi dubbi perché a decidere sarebbe comunque un solo Ordine (quello di appartenenza dei soci professionisti), maggiori perplessità sorgono nel caso di una società multidisciplinare (come illustrato anche in pagina 2 della guida). La situazione più problematica riguarda, infatti, la possibilità che i professionisti non connotino un'attività dell'ente in misura prevalente. Così - e lo sottolinea la stessa re-

lazione illustrativa al decreto ministeriale - resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi disciplinari concorrenti. In una simile ipotesi, verosimilmente, il consiglio di disciplina (si veda l'articolo a lato) che sarà investito per primo o *ratione materiae* (con un eventuale esposto) dovrebbe essere quello che deciderà sui provvedimenti da adottare.

Allo stesso modo, qualora invece la questione dovesse essere proposta non su impulso di parte, ma d'ufficio, il primo Consiglio di disciplina che dovesse agire d'ufficio dovrebbe essere quello competente a decidere e ad applicare i provvedimenti disciplinari. In caso contrario si rischierebbe di arrivare a due tipi di decisioni su un unico fatto.

Il regolamento precisa, poi, che resta ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista. Quest'ultimo, infatti, resta vincolato al proprio codice deontologico e che - in base alle regole fissate - risponde in via disciplinare. A sua volta, la società è responsabile secondo le regole deontologiche dell'Ordine a cui è iscritta.

Il riferimento in simili ipotesi è a responsabilità autonome tra loro, una contestata al singolo professionista e/o una contestata alla società nel suo complesso. La responsabilità, però,

può anche essere concorrente (si rinvia per approfondimenti all'articolo a lato).

Le situazioni

Anche il mancato rilievo o la mancata rimozione di incompatibilità (come nell'ipotesi di partecipazione a più società, articolo 6 del Dm 34/2013) possono integrare un illecito disciplinare per l'aggregazione e il singolo professionista.


Le penalità

Ma a che cosa vanno incontro società e professionista in caso di violazioni? Le penalità previste dalle leggi professionali si possono dividere in due gruppi.

Le prime colpiscono comportamenti di lieve entità e hanno carattere essenzialmente formale: comportano la riprovazione della condotta tenuta dal professionista e si concretizzano nell'avvertimento o nella censura.


Nel secondo gruppo rientrano invece le sanzioni che colpiscono comportamenti più gravi, che violano non solo norme deontologiche o professionali ma spesso anche norme penali. Queste penalità arrivano a interrompere o addirittura a inibire l'esercizio dell'attività professionale per un tempo più o meno ampio, attraverso la sospensione, la cancellazione o la radiazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL QUADRO GENERALE

MARKA



DOPIA & COLPA

Il concorso scatta se c'è una direttiva

03 | L'AUTONOMIA

I soci professionisti della Stp sono responsabili individualmente per le violazioni disciplinari in base alle regole deontologiche degli Ordini o dei collegi ai quali sono iscritti. Anche per la società si configura una responsabilità disciplinare delle violazioni delle norme deontologiche alla quale è iscritta

02 | IL CONCORSO

Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista – anche iscritto a un Ordine o a un collegio diverso da quello dell'aggregazione – è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società

03 | IL REGIME APPLICABILE

Il regime disciplinare è quello dell'Ordine a cui è iscritta la società. L'iscrizione presso l'Albo o il registro dell'Ordine o il collegio professionale, qualora sia stato espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo,

rappresenta l'unico Albo della società professionale

04 | LA PLURALITÀ

Se i professionisti non connotino un'attività prevalente resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi concorrenti

05 | LE INCOMPATIBILITÀ

Anche il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società e per il singolo professionista

06 | SANZIONI LEGGERE...

Avvertimento e censura sono le sanzioni che possono scattare per gli illeciti meno gravi. Hanno carattere sostanzialmente formale e comportano la riprovazione della condotta tenuta dal professionista

07 | ...E PIÙ PESANTI

Sospensione, cancellazione e radiazione sono sanzioni che colpiscono comportamenti più gravi. Queste penalità bloccano l'esercizio dell'attività professionale per un tempo più o meno ampio

La violazione deontologica commessa dal socio – anche se iscritto a un Ordine o collegio diverso da quello della società –, e ricollegabile a direttive impartite dalla società, fa scattare una responsabilità disciplinare concorrente tra professionista e aggregazione. È quanto stabilisce l'articolo 12, comma 2, del regolamento sulle Stp.

In buona sostanza, il comma 1 dell'articolo disciplina le ipotesi di responsabilità che possono colpire autonomamente il professionista socio e/o la società e ognuno rimane vincolato al proprio codice deontologico; il comma 2, invece, fissa le regole sulla responsabilità concorrente.

Ma cosa s'intende? La relazione illustrativa del decreto ministeriale spiega che si verifica quando la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se iscritto in altro albo rispetto a quello della società e, quindi, nell'ipotesi della società tra professionisti multidisciplinare) nel solo caso di violazione deontologica (anche di norma di statuto deontologico esterno alla società tra professionisti) ricollegabile a direttive impartite dalla società.

A tal proposito occorre fare un piccolo passo indietro e ricollegare la previsione in esame alle regole fissate dal Dpr 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali che

ha ampliato i casi in cui possono scattare gli illeciti disciplinari. Potrebbe quindi diventare una fonte di innesco di doppia responsabilità disciplinare le direttive societarie che infrangono i paletti sulla pubblicità informativa. Quest'ultima deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, rispettare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Allo stesso modo, commetteranno illecito disciplinare le società tra professionisti che ad agosto, quando l'obbligo diventerà applicabile, non stipuleranno un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci.

Meno netta è la posizione della società che, nell'impartire direttive, potrebbe violare le disposizioni (contenute nel Dl 1/2012) che hanno abolito le tariffe professionali, hanno introdotto la pattuizione del compenso tra il professionista e il cliente e hanno previsto l'obbligo di fornire al cliente un preventivo di massima, scritto o orale. Le disposizioni a riguardo, infatti, non prevedono espressamente – a differenza della formulazione originaria per le violazioni dell'obbligo di preventivo – che le infrazioni rilevino ai fini disciplinari. Ma neppure lo escludono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIUDIZIO



La composizione

Saranno i nuovi consigli di disciplina territoriali a giudicare le eventuali violazioni deontologiche commesse dalle Stp. Il debutto delle nuove aggregazioni coincide, infatti, con l'avvio dei «tribunalini» disegnati dalla riforma delle professioni che stanno muovendo i primi passi in molti Ordini territoriali (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 aprile).

I Consigli di disciplina saranno operativi in gran parte nel corso dell'anno, in parallelo con il rinnovo degli Ordini sul territorio (è così per architetti, geologi, geometri e ingegneri). Sono già costituiti le speciali commissioni degli agrotecnici e dei giornalisti (in Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, oltre che a livello nazionale).

I consigli di disciplina nascono con l'intento di aumentare l'indipendenza di chi è chiamato a giudicare le violazioni deontologiche degli iscritti agli Albi. Sono di fatto preclusi ai consiglieri dell'Ordine in carica. Le candidature degli iscritti, vagliate dall'Ordine stesso vengono selezionate dal presidente del Tribunale.

L'indipendenza

L'indipendenza è stata rafforzata con l'apertura anche a membri esterni agli Ordini stessi (ammessa per tutti, tranne che per i giornalisti). Si tratta soprattutto di professionisti di altri Albi o di magistrati. E saranno cruciali proprio per giudicare le violazioni commesse dalle Stp a composizione e vocazione multidisciplinare.

Valeria Uva

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Associazione in partecipazione e stp legali le opzioni possibili. Ma senza capitale esterno

Società tra avvocati in stand by

In attesa del decreto attuativo, restano i vecchi modelli

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA

La società tra avvocati può attendere. La riforma forense ha rinviato a un decreto attuativo le regole per la costituzione e funzionamento della compagine tra toghe. Ma da subito può partire l'associazione in partecipazione. Rimane, anche, l'opzione della società tra professionisti disciplinata dal decreto legislativo 96/2001 e la «vecchia» associazione tra professionisti.

Si tratta di strumenti per lo svolgimento della professione che supera il cliché dell'avvocato solitario, ma che rimane comunque protagonista. Per le società è, infatti, definitivamente tramontata l'opzione del socio di capitali non avvocato, anche se si ammette la possibilità della società di capitali. Rimangono, comunque, sempre da bilanciare le esigenze di una prestazione di servizio individualizzata, basta sul carattere fiduciario, e quelle di realizzare nuovi modelli organizzativi in linea con i tempi e con lo sviluppo delle tecnologie.

Le nuove società

L'articolo 5 della riforma forense (legge 247/2012) ha delegato al Governo la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, mediante l'emanazione di un decreto



legislativo. Tra i principi e criteri direttivi della delega si legge che l'esercizio della professione forense in forma societaria deve essere consentito esclusivamente a società di persone, di capitali o cooperative, i cui soci siano esclusivamente avvocati iscritti all'albo.

Non sarà possibile, dunque, costituire società di avvocati con soci non avvocati.


Società tra professionisti

Possono continuare a costituirsi associazioni professionali (legge 1815/1939) così come le società tra avvocati, secondo la disciplina prevista dal dlgs n. 96 del 2001.

La società tra avvocati riprende la disciplina delle società in nome collettivo. La ragione sociale è costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata stp.

La società non è soggetta a fallimento. Per la costituzione della società, da iscrivere nel registro delle imprese, è necessario che l'atto costitutivo, da redigersi come atto pubblico o scrittura privata autenticata, riporti le indicazioni previste dall'articolo 2295 codice civile.

I soci della società tra avvocati devono essere in pos-



nesso del titolo di avvocato

La società di avvocati deve iscriversi presso l'albo professionale degli avvocati.

Nel caso di attività svolta senza osservare la diligenza professionale, la responsabilità del socio cui è stato affidato l'incarico si somma con quella della società.

A questo proposito la società deve comunicare al cliente che l'incarico potrà essere svolto da qualsiasi socio in possesso dei necessari requisiti professionali; la mancata comunicazione renderà responsabili in maniera solidale e illimitata non solo i soci che hanno agito e la società ma anche i soci che non hanno svolto direttamente l'incarico

I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

Quanto alla responsabilità della società per le obbligazioni assunte nei riguardi dei terzi, tutti soci sono responsabili in maniera solidale ed illimitata per le obbligazioni assunte dalla società.

Tuttavia se un creditore intende aggredire preventivamente il patrimonio del singolo socio prima di quello sociale, il socio potrà invitare il creditore a soddisfarsi preventivamente sul patrimonio della società

Sulla possibilità di società multidisciplinare è da verificare alla luce della riforma della professione forense e della riserva di attività di consulenza la possibilità di costituire società multidisciplinare per le attività di consulenza stragiudiziale (parere Cnf 17 gennaio 2007, n. 3).

In quel parere il Cnf aveva rilevato che la necessità che la società di persone sia iscritta nell'albo degli avvocati in via autonoma, in aggiunta ai nominativi dei legali che vi partecipano, non è imposto dalla norma-

tiva. Il Consiglio dell'Ordine deve comunque sicuramente vigilare affinché l'iscritto non entri a far parte di più società a carattere multidisciplinare, violando la legge e mancando eventualmente anche ai propri doveri deontologici di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione».

Associazione in partecipazione

Le associazioni in partecipazione sono regolate dall'articolo 2549 del codice civile.

Nell'associazione in partecipazione un avvocato associante associa allo svolgimento dell'attività professionale un altro avvocato (associato). L'associato fornisce il suo apporto e ne trae un utile. L'associato partecipa alle perdite, di regola in misura pari alla quota di utile, ma nel limite del suo apporto.

Con l'associazione in partecipazione non si costituisce un soggetto collettivo, non si forma di un patrimonio autonomo, come invece avviene per le società.

Il Consiglio nazionale forense (Cnf) ritiene che lo strumento non può essere utilizzato per aggirare o comunque violare la regola della necessaria personalità dell'attività professionale. Per il Cnf è illecito dunque conferire clientela o pratiche, e in cambio avere utilità da attività professionali svolte da altri.

Non è infine immediatamente consentita la costituzione di associazioni multidisciplinari, per la quale bisognerà attendere l'adozione del regolamento ministeriale per l'individuazione delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari.

— © Riproduzione riservata —

Le opzioni tra cui scegliere

- studio legale associato
- associazione multidisciplinare
- associazione in partecipazione
- associazione in partecipazione tra avvocato e associazione professionale (anche multidisciplinare)
- società tra avvocati (legge 247/2012)
- società per l'esercizio della professione di avvocato (dlgs, 96/2001)
- società multidisciplinari (legge 183/2011)

Ma il legale può entrare in società multidisciplinari, anche di capitale

La società tra avvocati (legge 247/2012) si smarca dalla società tra professionisti (articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183). Mentre per quest'ultima il decreto attuativo ha visto la luce pochi giorni fa (è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2013), per la società riservata ai legali sarà il governo ad adottare un apposito decreto legislativo.

Il quadro configurato dalle disposizioni può essere ricostruito combinando le varie norme.

L'esercizio della professione forense in forma societaria è riservata ad avvocati. Altri professionisti non possono fare parte di società per l'esercizio della professione forense. L'avvocato può fare parte di una sola società di questo tipo.

La legge 183/2011 prevede società multidisciplinari, delle quali, allo stato dell'arte, può fare parte l'avvocato. Si tratta della società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 183.

Lo schema di decreto attuativo prevede obblighi informativi a favore del cliente, tra i quali la consegna di un elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.


Questa società prevede anche soci con finalità d'investimento. La società multidisciplinare dovrà iscriversi presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

La multidisciplinarietà potrà essere garantita anche dalle associazioni.

La legge di riforma forense prevede che allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di avvocati, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti (con decreto ministeriale dovranno essere individuate le categorie interessate). La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

Gli avvocati e le associazioni, anche quelle multidisciplinari, possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione.



Per saldare i debiti Pa servono 14 passaggi e dieci mesi di tempo

Entro fine mese i primi snodi importanti: il traguardo arriverà solo a febbraio 2014

Valeria Uva

Quattordici date da segnare in rosso sullo speciale calendario dei pagamenti della pubblica amministrazione. Quattordici appuntamenti disseminati a partire da questo mese fino al 15 febbraio dell'anno prossimo. È complesso e serrato il calendario delle scadenze a carico della pubblica amministrazione per pagare i debiti arretrati alle imprese, secondo le procedure dettate dal decreto sblocca-debiti, entrato in vigore l'8 aprile.

L'iscrizione alla piattaforma

Tempi e adempimenti cambiano a seconda del «binario» in cui è incagliato il credito vantato dai fornitori della Pa: ente locale, Regione (con specifiche a parte per la sanità) o ministero. È la prima scadenza, il 29 aprile, riguarda tutte le amministrazioni pubbliche che devono accreditarsi alla piattaforma elettronica delle certificazioni, a chiudere il cerchio saranno tra dieci mesi le Regioni, che entro il 15 febbraio dovrebbero ricevere dal ministero dell'Economia (Mef) le ultime anticipazioni di liquidità per saldare una quota dei debiti Asl.

Persino l'iscrizione alla piattaforma telematica già predisposta dalla Ragioneria dello Stato (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>) è un passaggio tutt'altro che scontato, visto che anche la circolare firmata dal Ragioniere generale, Mario Canzio, il 10 aprile scorso ricorda che all'appello mancano an-

cora «numeroso amministrazioni periferiche» e invita tutte le Pa a scegliere, in piena autonomia, «i soggetti tenuti alla registrazione», che a loro volta dovranno indicare i dirigenti abilitati a certificare i crediti.

Ma il primo importante banco di prova di tutta la procedura è il giorno dopo, il 30 aprile: a quella data Comuni, Province, Regioni e ministero dovranno avere le idee chiare sulla massa di debiti accumulati fino al dicembre scorso e divenuti «certi, liquidi ed esigibili», liquidabili per un importo pari a cinque miliardi con i residui passivi già in cassa per i quali si allenteranno le maglie del patto di stabilità interno. E in parte - per chi come molte amministrazioni del Centro-Sud - non ha disponibilità immediata (si veda *Il Sole 24 Ore* del 7 aprile) attraverso le anticipazioni di un Fondo per la liquidità che «offre» 26 miliardi tra 2013 e 2014, restituibili in trent'anni al tasso già fissato del 3,3% (vedi grafico in pagina).

Ma quando le imprese potranno cominciare a vedere saldati i primi debiti? In pochi possono beneficiare dello spiraglio aperto già dall'entrata in vigore del decreto, il 9 aprile. Due sono le condizioni che si devono entrambe verificare:

- essere creditore di un'amministrazione locale che dispone di liquidità in cassa;
- avere un credito così vecchio da rientrare nel tetto, bassissimo, di spesa immediata concesso dal decreto. Frutto, a sua volta, di un complicato in-

treccio: non solo l'ente può spendere subito solo il 13% di quanto ha in tesoreria statale, ma non deve superare il 50% di quanto intende chiedere come anticipazione. Ma - ecco il paradosso - per la richiesta di anticipazione le amministrazioni hanno tempo fino al 30 aprile. Insomma tra piattaforme, ricognizione dei crediti e analisi dei fabbisogni, difficile ipotizzare pagamenti reali almeno prima di fine mese.


I giudizi

Che la procedura fosse a rischio intoppo lo hanno segnalato da subito anche le imprese. Per Confindustria «va semplificata la complessità». Proprio domani l'associazione guidata da Giorgio Squinzi avanza alcune proposte in un'audizione parlamentare di fronte alla Commissione speciale. Sulla stessa scia l'Ance (si veda *Il Sole 24 Ore* del 12 aprile), che oltre a segnalare «la totale assenza di pagamenti in conto capitale nel 2014» chiede di intervenire, dal punto di vista procedurale, sul Durc. Assoambiente (imprese igiene urbana) ricorda «le difficoltà nelle procedure per la certificazione dei crediti già registrate» finora. E l'Alleanza delle cooperative si spinge fino a chiedere di «sanzionare chi non certifica i crediti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTRI SERVIZI


Il focus sugli enti locali in Norme e tributi



Il piano di pagamento

L'IMPIEGO DELLE RISORSE

- Accelerazione restituzioni e rimborsi delle imposte
- Spesa in conto capitale con allentamento Patto di stabilità e finanziamenti Ministeri
- Fondo liquidità Enti locali ■ Fondo liquidità Regioni ■ Fondo liquidità Ssn



Fonte: elaborazione Ance

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE

Termini e adempimenti per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione previsti dal decreto legge 35/2013

29 aprile 2013	Termine alle Pa per registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Sanzione di 100 euro ai dirigenti per ogni giorno di ritardo. Se dispongono di liquidità gli enti locali possono cominciare a pagare i crediti "certi liquidi ed esigibili", fino a un massimo del 13% delle disponibilità detenute presso la tesoreria statale (+ 50% spazi finanziari richiesti)	31 maggio 2013	Termine alle Regioni per l'istanza di accesso alle anticipazioni del Mef che ha a disposizione 5 miliardi per i debiti del Ssn
30 aprile 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni e Province comunicano alla Ragioneria generale gli spazi finanziari di cui necessitano per i pagamenti esclusi dai vincoli del Patto di stabilità; • Gli enti locali a corto di liquidità chiedono alla Cassa depositi e prestiti le anticipazioni a valere sul Fondo; • Le Regioni e le province autonome a corto di liquidità per pagare i debiti certificati dal Presidente e dal responsabile finanziario chiedono al Mef l'anticipazione a valere sul Fondo unico (esclusi debiti finanziari e sanitari); • I Ministeri trasmettono al Mef l'elenco dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti maturati al 31 dicembre 2012 e "prenotano" le risorse del Fondo 	15 giugno 2013	Termine ai Ministeri per un piano di rientro basato su tagli alla spesa in caso di debiti superiori alle risorse stanziare
10 maggio 2013	Parere della Conferenza Stato-città-Regioni sulla quota di pagamenti degli enti locali da escludere dal patto di stabilità e sulle anticipazioni di liquidità erogabili dalla Cdp	30 giugno 2013	Tutte le pubbliche amministrazioni devono comunicare ai creditori l'importo del credito e la data di pagamento. Sanzione: responsabilità per danno erariale
15 maggio 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Il Mef ripartisce con decreto la somma destinata ai pagamenti arretrati che ciascun ente locale può escludere dal patto di stabilità interno. Tetto massimo risorse: 4,5 miliardi. • La CdP anticipa agli enti locali la liquidità per pagare debiti. Gli enti locali che hanno deliberato il riequilibrio finanziario pluriennale hanno un mese dall'anticipazione per modificare il proprio piano di riequilibrio. • Il Mef ripartisce con decreto le anticipazioni a Regioni e province autonome per pagare i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Erogazione condizionata a leggi di copertura, piano di pagamento dei debiti e contratto Regione-Mef per stabilire l'erogazione e la restituzione delle somme. • Prima ripartizione da parte del Mef di 5 miliardi alle Regioni di anticipazioni per pagare i debiti della sanità • Prima ripartizione da parte del Mef di 500 milioni di euro per il 2013 destinati ai Ministeri. 	15 luglio 2013	Seconda ripartizione residuo di 500 milioni (10%) da parte del Mef degli spazi finanziari degli enti locali per pagamenti di debiti esclusi dal patto di stabilità
		15 settembre 2013	Termine per tutte le Pa per la ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 e dei creditori da iscrivere nella piattaforma di certificazione del credito. L'Abi comunica i debiti ceduti alle banche sia pro soluto che pro solvendo
		30 settembre 2013	Scadenza della possibilità per gli enti locali di beneficiare dell'incremento da 3 a 5 dodicesimi del tetto alle anticipazioni di tesoreria
		31 ottobre 2013	Seconda ripartizione del 10% del Fondo unico per anticipazioni di liquidità a enti locali, Regioni e province autonome (esclusi debiti finanziari e sanitari) richieste dopo il 30 aprile 2013
		30 novembre 2013	Riparto definitivo fra le Regioni dei 14 miliardi di euro destinati al pagamento dei debiti del servizio sanitario nazionale (al netto delle anticipazioni già concesse).
		15 dicembre 2013	Domanda di accesso da parte delle Regioni alle anticipazioni di liquidità, sulla base della ripartizione definitiva per il pagamento dei debiti della sanità contratti dal Ssn
		15 febbraio 2014	Ripartizione da parte del Mef delle ultime anticipazioni alle Regioni e province autonome per i pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari

Fonte: Servizio studi - Dipartimento Bilancio della Camera

LE MISURE PER TIPOLOGIA DI ENTE

	2013	2014
ENTI LOCALI	• Allentamento Patto per 5 miliardi di euro • Accesso al fondo per la liquidità per 2 miliardi di euro	Accesso al fondo per la liquidità per 2 miliardi di euro
REGIONI	• Allentamento Patto per 2,2 miliardi di euro • Accesso al fondo per la liquidità per 3 miliardi di euro	Accesso al fondo per la liquidità per 5 miliardi di euro
SSN	Accesso al fondo per la liquidità per 5 miliardi di euro	Accesso al fondo per la liquidità per 9 miliardi di euro
MINISTERI	Maggiori finanziamenti per 0,5 miliardi di euro nel 2013	-
RIMBORSI FISCALI	Maggiori finanziamenti per 2,5 miliardi di euro	Maggiori finanziamenti per 4 miliardi di euro

Emergenza frane in Emilia case abbattute, 82 evacuati

MALTEMPO

PARMA Non si ferma la frana di Capriglio, nella zona di Tizzano, sull'Appennino Parmense. Nella notte tra sabato e ieri sono crollate una casa e un capannone e per tutta la giornata una scavatrice ha lavorato per permettere il deflusso delle acque. Il fronte dello smottamento continua a muoversi da giorni, si è allargato velocemente e ha raggiunto l'estensione di quasi un chilometro. La frana ha inghiottito strade, anche quella comunale, trascinato piloni della luce, provocato grandi fessure nella terra e nei muri delle case che si trovano sulla sua scia. È una emergenza che continua, una situazione

preoccupante, per questo oggi arriverà la Commissione grandi rischi. La richiesta è partita durante il sopralluogo dell'assessore dell'Emilia-Romagna Paola Gazzolo. La Val Parma è in ginocchio per il dissesto idrogeologico provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi. Al momento nel Parmense sono stati segnalati più di 540 dissesti, 11 le persone evacuate, 5 le abitazioni distrutte o fortemente danneggiate, 2 le attività produttive, 7 le strade provinciali chiuse per frana di cui due in due punti. Ma è tutta l'Emilia sta vivendo una vera e propria emergenza con un totale di 82 persone evacuate, 28 abitazioni distrutte, 11 attività produttive a rischio, 3 ponti crollati e 28 strade chiuse.





Riforma giustizia: la lite continua

C'è di nuovo agitazione nel mondo dell'avvocatura. L'Organismo unitario sta lavorando a due giorni di sciopero delle toghe a maggio per protestare contro il taglio di mille uffici giudiziari. Per Nicola Marino, presidente Oua, si tratta di un segnale che «rafforza quella che è una battaglia di civiltà e di buonsenso per tutelare la giustizia di prossimità ed evitare di far precipitare nel caos la nostra già malandata macchina giudiziaria. Quella in corso è una riforma spot, con i piedi di argilla, destinata a franare e, quindi, a ingolfare il sistema, a fronte di risparmi risibili nel breve periodo e perdite nel medio-lungo».

Eppure il provvedimento è visto come indispensabile a una migliore funzionalità della giustizia. «E invece — continua Marino — si tagliano sezioni distaccate, tribunali e uffici di giudici di pace che spesso sono esempio di grande efficienza. Una situazione grottesca. È poi surreale, se andiamo sul campo a verificare cosa sta succedendo in molte realtà locali. Non sono ancora pronte le strutture per recepire gli accorpamenti previsti (e i fascicoli rimangono bloccati) o addirittura non esistono, come avviene in situazioni limite come quello del mai nato Tribunale di Napoli Nord».

I. TRO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fallimenti e contenziosi fiscali i nuovi business dei commercialisti

IL FENOMENO DELLE CRISI AZIENDALI, SPESSO IRREVERSIBILI, SI ACCOMPAGNA ADESSO ALLA MAGGIORE AGGRESSIVITÀ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. CAMBIA COSÌ IL MIX DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI IN CONTABILITÀ AZIENDALE E CONSULENZA ECONOMICA

Andrea Rustichelli

Roma

La mole di lavoro non sembra diminuita, anzi. Ma in questi mesi di crisi i commercialisti operano sempre più nell'emergenza: fallimenti, crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione, voragini di liquidità nelle casse aziendali. Queste le principali ferite che alimentano la domanda dei clienti, in un quotidiano pronto soccorso. E poi ci sono le incursioni dell'Agenzia delle entrate, con gli accertamenti immediatamente esecutivi.

«Siamo ogni giorno in trincea, in primo luogo con le ristrutturazioni dei debiti e con i concordati preventivi. Ma anche l'attività in commissione tributaria è cresciuta. L'orizzonte, in altre parole, si è per noi spostato sulla strada che porta al tribunale», racconta Marco Gragnoli, dello studio Taxlex di Fucecchio (Firenze), che opera anche con altre due sedi in tutto il distretto toscano del cuoio, attorno a Santa Croce sull'Arno. «Anche qui i clienti sono in gravissima sofferenza. La risposta che noi professionisti possiamo dare in questo contesto è fare squadra e stare sul territorio, portandovi le specializzazioni di cui ora c'è bisogno».

E il fenomeno delle crisi aziendali, spesso irreversibili, si accompa-

gna adesso alla maggiore aggressività del fisco, altro filone che sta dando molto lavoro ai professionisti (togliendo il sonno ai clienti). «Lo Stato non paga le aziende e le banche non erogano crediti: in questo scenario di penuria, l'Agenzia delle entrate si concentra in modo particolare sulle poche imprese che hanno dell'imponibile, gettando benzina sul fuoco», dice Angelo Cremonese, commercialista e docente alla Luiss di Roma, dove insegna Economia dei tributi. «Va benissimo la lotta all'evasione, ma la pressione fiscale e contributiva sulle nostre aziende supera ormai il 70% del reddito prodotto. Purtroppo le normative italiane sono penalizzanti e confuse: occorre l'armonizzazione con l'estero delle basi imponibili, per recuperare il gap di competitività rispetto a paesi come Francia o Germania».


In un simile scenario emerge l'importanza di servizi integrati che coprano tutto lo spettro della consulenza economico-giuridica. «Lo spostamento dagli ambiti produttivi alla gestione delle criticità, che si registra anche nelle aziende non piccole, ci chiede competenze interdisciplinari che alimentano nuovi filoni di attività», osserva Vincenzo Tabellini, dell'omonimo studio romano. «Il professionista diventa un punto di riferimento fondamentale per l'imprenditore e lo accompagna ora nelle scelte strategiche. La domanda, in tal senso, è particolarmente forte sul versante delle relazioni col mondo bancario. E la valutazione degli investimenti è una consulenza molto richiesta, anche in vista di eventuali delocalizzazioni».

L'emergenza investe pienamente anche il territorio dell'Emilia,

prima immune, con la paradossale morsa prodotta dallo Stato: «Ci troviamo, non di rado, ad assistere imprese in crisi che vantano crediti verso la pubblica amministrazione», afferma Giulio Morandi, dell'omonimo studio che copre il territorio di Reggio Emilia. «In generale la riforma del concordato preventivo, da settembre 2012, ha migliorato la gestione delle crisi, anche se alcune modifiche sarebbero auspicabili proprio alla luce delle esperienze di questi mesi. Noi cerchiamo di preservare in particolare la continuità dei posti di lavoro e le esigenze dei creditori».


E novità si profilano anche a proposito delle dinamiche che negli ultimi anni hanno agito sul mercato del lavoro, incrementando l'attività dei commercialisti a causa del proliferare delle partite Iva, che in molti settori hanno sostituito il lavoro dipendente. «Questa tendenza resta. Anche se la legge Fornero, nel tentativo di contrastare il lavoro precario, ha posto dei paletti per l'utilizzo di questa forma di collaborazione», spiega Mario Palma, titolare dell'omonimo studio romano. «Il risultato è che le aziende, a causa della crisi economica, stanno ridimensionando anche questo tipo di collaborazioni, oltre alla soppressione dei co.co.pro.».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FALLIMENTI PER FORMA GIURIDICA


Valori assoluti e tasso di crescita % su anno precedente



Nel grafico a sinistra, i fallimenti per forma giuridica negli ultimi tre anni. A destra, gli iscritti all'Albo dei commercialisti

COMMERCIALISTI, GLI ISCRITTI ALL'ALBO

Valori assoluti e tasso di crescita % su anno precedente



Qui sopra,
Marco Gragnoli
dello Studio
Talex
di Fucecchio

[IL CASO]

Malattia e congedi anche per i professionisti

Roma
Dopo molte pressioni, in particolare dell'associazione Acta, i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps ottengono l'adeguamento dell'Istituto al decreto "Salva Italia". Dal 28 marzo, l'Inps ha aggiornato la modulistica e il sistema di acquisizione delle domande online per l'indennità di malattia domiciliare e per i congedi parentali. «Pur pagando i contributi, fino alla fine del 2011 i liberi professionisti non avevano diritto alla malattia domiciliare né alla maternità facoltativa, ma solamente all'indennità per degen-

za ospedaliera e alla maternità obbligatoria di 5 mesi, a differenza di tutti gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata, come co.co.pro. e altri parasubordinati», spiega Samanta Boni, dell'associazione Acta. «Col decreto Salva Italia è stato stabilito che dal 1° gennaio 2012 anche i liberi professionisti avessero diritto a queste indennità, ma di fatto la modulistica e le procedure Inps non erano state aggiornate. Per più di un anno, quindi, l'Istituto ha negato due diritti sacrosanti di noi professionisti».

(a.rust.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

